

COMUNE DI CENTO PROVINCIA DI FERRARA

Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE) www.comune.cento.fe.it - comune.cento@cert.comune.cento.fe.it

SETTORE 2 - SERVIZI Determinazione n. 557 del 08/06/2023

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI

ASSOCIAZIONI O SOCIETÀ' SPORTIVE, SENZA FINI DI LUCRO, INTERESSATE A RIGENERARE/RIQUALIFICARE O AMMODERNARE E GESTIRE L'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DELLA PISCINA DI CENTO SITA IN VIA A. MANZONI N. 19 IN CENTO (FE), AI SENSI

DELL'ART. 5 DEL D.LGS. N. 38/2021

Oggetto:

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI O SOCIETÀ' SPORTIVE, SENZA FINI DI LUCRO, INTERESSATE A RIGENERARE/RIQUALIFICARE O AMMODERNARE E GESTIRE L'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DELLA PISCINA DI CENTO SITA IN VIA A. MANZONI N. 19 IN CENTO (FE), AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D.LGS. N. 38/2021

IL DIRIGENTE SETTORE II SERVIZI

Richiamate:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 31/01/2023, ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2024 Approvazione nota di aggiornamento con integrazione sezione operativa 2023/2025" e ss.mm.ii;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 31/01/2023, ad oggetto: "Bilancio di Previsione 2023/2025 Approvazione" e ss.mm.ii;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 31/01/2023, ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 assegnazione risorse finanziarie Approvazione" e ss.mm.ii;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 31/01/2023, ad oggetto: "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025 Approvazione" e ss.mm.ii;

Visti:

- la L. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali" e ss.mm.ii;
- il DPR n. 445/2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa " e ss.mm.ii:
- la L. n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "sanzioni";
- il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.;

Premesso che il Comune di Cento è proprietario dell'impianto sportivo Piscina di Cento, sito in via A. Manzoni n. 1, attualmente affidato in gestione a terzi con contratto di concessione in scadenza il prossimo 31 luglio 2023;

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 38/2021 avente ad oggetto: "Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi";
- il Regolamento del Comune di Cento per la gestione e l'utilizzo degli impianti sportivi comunali, approvato con D.G.C n. 18 del 15/03/2023, che prevede all'art. 5 che "L'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38 può comunque procedere, a seguito del riconoscimento dell'interesse pubblico di un progetto preliminare, presentato da Associazioni o Società Sportive senza fini di lucro accompagnato da un piano di fattibilità, di rigenerazione, riqualificazione o ammodernamento di un impianto sportivo, all'affidamento diretto della gestione gratuita

dell'impianto all'associazione o alla società sportiva senza fine di lucro istante per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento e comunque non inferiore a cinque anni."

Accertato che in linea generale, opera la distinzione dell'art. 164 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, tra servizi "economici" e "non economici" da leggersi alla stregua della terminologia delle fonti euro unitarie, di modo che essa sta a differenziare i servizi remunerativi da quelli non remunerativi, vale a dire i servizi che abbiano o meno la possibilità di coprire i costi di gestione attraverso i corrispettivi dell'attività in ambito concorrenziale;

Considerato che il servizio di interesse generale è "non economico" ai sensi e per gli effetti dell'art. 164 del Codice dei contratti pubblici quando non può essere fonte di remunerazione perché il mercato non è in grado o non è interessato a fornire le prestazioni che ne sono oggetto e che per gli impianti sportivi si è chiarito in giurisprudenza che la redditività "deve essere apprezzata caso per caso, con riferimento alla soluzione organizzativa prescelta dall'ente locale per soddisfare gli interessi della collettività, alle specifiche modalità della gestione, ai relativi costi ed oneri di manutenzione, alla struttura tariffaria (libera od imposta) per l'utenza, alla disciplina delle quote sociali, alla praticabilità di attività accessorie etc." (così Cons. Stato, V, n. 858/21);

Considerato che:

- la redditività deve essere valutata nella sua astratta potenzialità e che la piscina è impianto sportivo che deve ritenersi a rilevanza economica e pertanto per l'affidamento degli impianti sportivi aventi rilevanza economica, si segue il modello della concessione di servizi, ai sensi dell'art. 164, comma 2, e dell'art. 3, comma 1, lett. vv), del Codice dei contratti pubblici;
- il servizio sport ha attivato il percorso per l'affidamento della concessione di servizi ai sensi dell'art. 164, comma 2, e dell'art. 3, comma 1, lett. vv), del Codice dei contratti pubblici;
- l'impianto sportivo necessita di interventi di riqualificazione tesi a preservarne e a migliorarne la sicurezza in un'ottica di lungo medio e tali da rendere l'impianto sicuro, attrattivo, competitivo sul territorio, funzionale, economicamente sostenibile e con caratteristiche atte a rendere un servizio appetibile per l'utenza;

Considerato inoltre che dalle verifiche effettuate dal competente settore comunale, relativi agli interventi di miglioramento sismico della piscina comunale di Cento (Fe), per garantire una vita utile del fabbricato di circa 5 anni, risulta che l'impianto sportivo necessita di interventi di riqualificazione tesi a preservarne e a migliorarne la sicurezza in un'ottica di un periodo di 5 anni, tali da rendere l'impianto sicuro, attrattivo, competitivo sul territorio, funzionale, economicamente sostenibile e con caratteristiche atte a rendere un servizio appetibile per l'utenza. La stima dei costi dei lavori e delle spese tecniche è pari presumibilmente all'importo di € 142.431.20:

Dato atto che:

- l'Ufficio Sport del Comune di Cento ha affidato a una ditta esterna il servizio di supporto per la verifica della rilevanza economica degli impianti sportivi del Comune di Cento, tra i quali figura l'impianto sportivo comunale della Piscina di Cento (Fe);
- sulla base della relazione e delle analisi dei bilanci e delle attività della Piscina Comunale di Cento, redatta dalla ditta sopra citata, è emerso che l'impianto sportivo è a rilevanza economica e che a fronte dell'elevato livello di costi e ricavi operativi rispetto al valore dell'investimento, stimato in € 142.431,20, per la ricerca della sostenibilità finanziaria sarebbe necessario un contributo economico, garantendo così l'assunzione in capo ad un operatore economico dei rischi operativi tipici della concessione dei servizi, ai sensi dell'art. 164, comma 2, e dell'art. 3, comma 1, lett. vv), del Codice dei contratti pubblici;

Considerati altresì i vincoli e le condizioni del bilancio Comunale che non consentono di sostenere nei prossimi 5 anni l'investimento necessario per la messa in sicurezza dell'impianto;

Preso atto che l'art. 5 del D.Lgs 38/2021 pone come leva finanziaria la riqualificazione degli impianti non al massimo della loro efficienza strutturale o impiantistica, che ha come unico presupposto la verifica da parte dell'Amministrazione Comunale della validità del progetto preliminare e del piano di fattibilità economico finanziaria per la riqualificazione dell'impianto sportivo, in funzione dell'aggregazione sociale e giovanile;

Valutato che per raggiungere l'obiettivo di riqualificazione degli impianti sia necessaria un'attiva collaborazione con i soggetti del mondo dello Sport che rappresenta per altro un'attuazione concreta del più ampio principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 ultimo comma della Costituzione;

Considerato che con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 22/05/2023, l'organo Consigliare ha indicato il Settore II – Servizi e il Settore III LL.PP., per quanto di rispettiva competenza, ad effettuare le procedure per l'affidamento della gestione della piscina ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 38/2021 invitando le Associazioni e Società Sportive senza fini di lucro interessate, a presentare proposte progettuali accompagnata da un Piano di Fattibilità Economico Finanziario ai fini della riqualificazione/rigenerazione/ammodernamento dell'impianto sportivo comunale della Piscina di Cento (FE) al fine di preservare e migliorarne la sicurezza dell'impianto per un periodo di 5 anni, in modo tale da rendere l'impianto sicuro, attrattivo, competitivo sul territorio, funzionale, economicamente sostenibile e con caratteristiche atte a rendere un servizio appetibile per l'utenza;

Ritenuto necessario procedere, attraverso la pubblicazione di un Avviso Pubblico, all'individuazione di Associazioni o Società Sportive senza fini di lucro interessate e rigenerare/riqualificare o ammodernare e gestire l'impianto sportivo comunale della piscina di Cento sita in via A. Manzoni n. 19 a Cento (Fe), ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 38/2021;

Visti i testi dell'Avviso Pubblico e i suoi allegati, costituenti parte integrante al presente atto, come di seguito elencati:

- Avviso Pubblico, all'individuazione di Associazioni o Società Sportive senza fini di lucro interessate e rigenerare/riqualificare o ammodernare e gestire l'impianto sportivo comunale della piscina di Cento sita in via A. Manzoni n. 19 a Cento (Fe), ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 38/2021" (Allegato A);
- Istanza di partecipazione (Allegato B);
- Dichiarazione Articolo 80 Dlgs 50/2016 (Allegato C);
- Dichiarazione obblighi tracciabilità (Allegato D);
- Schema di contratto (Allegato E);

Ritenuto pertanto di approvare, il contenuto dell'Avviso Pubblico e i suoi allegati, quali parti integrali e sostanziali del presente atto;

Dato atto che:

- la durata della concessione, come definito all'art. 3 dell'Avviso Pubblico, non può eccedere i 5 anni e non sono previsti rinnovi o proroghe;
- possono presentare proposta progettuale accompagnata da un Piano di Fattibilità Economico Finanziario esclusivamente le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche senza fini di lucro in possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale, di capacità tecniche e professionali come previsti dall'Avviso Pubblico;
- per mantenere la sostenibilità economico finanziaria dell'investimento richiesto per garantire la vita utile del fabbricato di 5 anni, il Comune di Cento erogherà all'ASD/SSD aggiudicataria un contributo annuo fisso e non adeguato pari ad € 60.000,00 oltre IVA di legge;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'art. 1, comma 65, che pone le spese di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (A.N.A.C.) a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;

Visto l'art. 213, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che lascia invariato il sistema di autofinanziamento dell'A.N.AC. ai sensi dell'art. 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266 ovvero che "... ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui al comma 65 determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, ...»;

Vista la Delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2023" che inter alia, stabilisce all'art. 1 che "Sono obbligati alla contribuzione a favore dell'A.N.AC., nell'entità e con le modalità previste dal presente provvedimento...le stazioni appaltanti di cui all'art. 3, comma 1, lettera o), del D.Lgs. 50/2016" e all'art. 2 stabilisce l'entità della contribuzione per le gare pubblicate dal 1° aprile 2023;

Considerato, ai fini del calcolo del contributo ANAC, in base alla tabella riportata all'art. 2 della succitata Delibera 621/2022, che l'importo a base di gara dell'Avviso pubblico in parola, pari a € 244.000,00 – ricade nella fascia degli importi uguali o maggiori a € 150.000,00 e inferiori a € 300.000,00 e che il contributo da corrispondere ad ANAC è stabilito in € 250,00;

Ritenuto pertanto di impegnare l'importo complessivo di € 250,00 per il versamento del contributo di cui alla Delibera ANAC n. 621/2022 alla codifica di spesa 06011.03.214500 cap. 21450 "Appalto gestione piscina", del Bilancio di Previsione 2023/2025, annualità 2023 che presenta sufficiente disponibilità;

Dato atto che si rende necessario prenotare la previsione di spesa, per l'erogazione del contributo sopra citato, per il periodo 01/08/2023 – 31/07/2028, ammonta a complessivi euro 366.000,00 iva compresa e trova adeguata copertura finanziaria come segue

- € 176.900,00 alla codifica di spesa n. 06011.03.214500 Cap. 21450 "Appalto gestione piscina", del Bilancio di Previsione 2023/2025, le seguenti somme così suddivise:
 - o annualità 2023 € 30.500,00;
 - annualità 2024 € 73.200,00;
 - annualità 2025 € 73.200,00;

che presentano la necessaria e sufficiente disponibilità;

per gli anni successivi 2026 - 2027 – 2028 (periodo 01/01/2026 – 31/07/2028), per un importo complessivo par ad euro 189.100,00 (Iva compresa) per le competenze riconosciute al Consiglio Comunale dall'articolo 42, comma 2, lett. i) del D.lgs. n. 267/2000, se ne dovrà tenere conto nella predisposizione dei bilanci successivi al Bilancio di Previsione pluriennale 2023 -2025;

Il tutto, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4.2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii in considerazione dell'esigibilità della medesima imputandola all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;

Dato atto che:

- la spesa oggetto della presente determinazione non rientra nel programma degli investimenti biennali per la fornitura di beni e servizi;
- di precisare che in ottemperanza a quanto prescritto dalla Legge n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii., al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai pagamenti dei corrispettivi in oggetto, è stato correttamente acquisito dall'A.N.A.C il seguente C.I.G. 9870221C07:

Accertato preventivamente che:

- la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al comma 7 dell'art.183 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa;
- ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti conseguenti l'adozione del presente atto è compatibile con la programmazione degli stanziamenti di cassa;
- le risorse che si assumono con il presente atto rientrano nelle risorse finanziarie assegnate dal P.E.G. del sottoscritto Dirigente del Settore II Servizi, incaricato con atto sindacale n. 50 del 31/12/2022;

Richiamato altresì:

- la propria competenza in materia ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 267/2000 ed in virtù della conferma dell'incarico di Dirigente del Settore II - Servizi di cui all'atto sindacale n. 50 del 31/12/2022, agli atti;
- l'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi propri che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al responsabile del presente procedimento;

Visti:

- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

Attesta la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 in relazione a:

- regolarità dell'istruttoria svolta;
- rispetto della tempistica prevista dalla legge;
- idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- conformità a leggi, statuto e regolamenti comunali vigenti;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

- 1. di approvare il contenuto dell'Avviso Pubblico e i relativi allegati, quali parti integrali e sostanziali del presente atto come di seguito elencati:
 - Avviso Pubblico, all'individuazione di Associazioni o Società Sportive senza fini di lucro interessate e rigenerare/riqualificare o ammodernare e gestire l'impianto sportivo comunale della piscina di Cento sita in via A. Manzoni n. 19 a Cento (Fe), ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 38/2021" (Allegato A);
 - Istanza di partecipazione (Allegato B);
 - Dichiarazione Articolo 80 Dlgs 50/2016 (Allegato C);
 - Dichiarazione obblighi tracciabilità (Allegato D);
 - Schema di contratto (Allegato E);
- 2. di pubblicare l'Avviso Pubblico e i relativi allegati sul sito web istituzionale del Comune di Cento;

- 3. di prenotare la previsione di spesa, per l'erogazione del contributo sopra citato, per il periodo 01/08/2023 31/07/2028, ammonta a complessivi euro 366.000,00 iva compresa e trova adeguata copertura finanziaria come segue
 - ∘ € 176.900,00 alla codifica di spesa n. 06011.03.214500 Cap. 21450 "Appalto gestione piscina", del Bilancio di Previsione 2023/2025, le seguenti somme così suddivise:
 - annualità 2023 € 30.500.00:
 - annualità 2024 € 73.200,00;
 - annualità 2025 € 73.200,00;

che presentano la necessaria e sufficiente disponibilità;

- per gli anni successivi 2026 2027 2028 (periodo 01/01/2026 31/07/2028), per un importo complessivo par ad euro 189.100,00 (Iva compresa) per le competenze riconosciute al Consiglio Comunale dall'articolo 42, comma 2, lett. i) del D.lgs. n. 267/2000, se ne dovrà tenere conto nella predisposizione dei bilanci successivi al Bilancio di Previsione pluriennale 2023 -2025;
- 4. di impegnare la somma € 250,00 per il versamento del contributo di cui alla Delibera ANAC n. 621/2022 alla codifica di spesa n. 06011.03.214500 cap. 21450 "Appalto gestione piscina", del Bilancio di Previsione 2023/2025, annualità 2023 che presenta sufficiente disponibilità;
- 5. di dare atto che in ottemperanza a quanto prescritto dalla Legge n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii., al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai pagamenti dei corrispettivi in oggetto, è stato correttamente acquisito dall'A.N.A.C il seguente **C.I.G. 9870221C07**:
- di dare atto che ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti conseguenti l'adozione del presente atto è compatibile con la programmazione degli stanziamenti di cassa;
- 7. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al comma 7 dell'art.183 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa;
- 8. che le risorse che si assumono con il presente atto rientrano nelle risorse finanziarie assegnate dal P.E.G. del sottoscritto Dirigente del Settore II Servizi, incaricato con atto sindacale n. 50 del 31/12/2022;
- 9. di dare atto che, ai sensi dell'art. 5 e art. 6 della Legge 241/90, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Settore II Servizi, Dott. Zuntini Mauro;
- 10. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 e dell'art.1 comma 9 lettera e) della L.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto o di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile del presente procedimento;
- 11. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Cento e sul sito internet dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione di livello 1 "Provvedimenti" sottosezione di livello 2 "Provvedimenti dirigenti amministrativi " ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;

12. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicatosul sito internet dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione di livello 1 "Altri contenuti" – sottosezione di livello 2 "Dati ulteriori" ai sensi dell'art. 7 bis c. 3 del D.Lgs. n. 33/2013 e art. 1 c 9 lettera f della L. 190/2012 ;

Firma
II Responsabile del Servizio
MAURO ZUNTINI / ArubaPEC S.p.A.